

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio di impatto ambientale, del progetto di bonifica dell'area ex SEAMAG nel Comune di Sant'Antioco

CIG 67043848B1 CUP E62J12000140002

TRA

L'IGEA SPA

E

IL PROFESSIONISTA/LA SOCIETÀ/

PREMESSO

- A. CHE con Determina a contrarre n. 46 del 23/05/2016, L'IGEA SPA (di seguito denominata IGEA) ha indetto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per *"I" affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio di impatto ambientale, del progetto di bonifica dell'area ex SEAMAG nel Comune di Sant'Antioco* da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante la formulazione - nel rispetto delle regole CAT SARDEGNA - di apposita "Richiesta di offerta (RdO)";;
- B. CHE si è proceduto alla formulazione di apposita RDO N. sul MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT.
- C. CHE con verbale n. ___ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. CHE L'IGEA con Determinazione n. ___, ha, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di _____;
- E. CHE, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione non si applica il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo decreto
- F. CHE il professionista conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché la Lettera d'Invito - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il professionista ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- G. CHE il professionista ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, la Lettera d'Invito, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del contratto si intende per:

- a. **Amministrazione o Amministrazione contraente:** L'IGEA SPA;
- d. **Offerta economica:** il documento di cui al modello n. 5.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI

- 1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'IGEA, il professionista rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato tecnico o quanto dichiarato dalla Società nell'offerta economica, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione contraente.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'IGEA da un lato e la Società dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto *"l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio di impatto ambientale, del progetto di bonifica dell'area ex SEAMAG nel Comune di Sant'Antioco.*

2. REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo (che costituisce anche progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006) dovrà essere conforme a quanto disposto dell'art. 23, comma 7, del D.lgs 50/2016 e dell'art. 24 e succ. del Regolamento Generale (DPR n. 207/2010).

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare già elaborato, nonché tenere conto delle integrazioni richieste dalla Conferenza Istruttoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente in data 07/04/2016.

Esso dovrà essere composto dagli elaborati e dalle prestazioni professionali descritte nel prospetto di *"determinazione dei corrispettivi a base di gara"*, ed in particolare dagli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi sotto indicati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi pianoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale (qualora previsto);
- f) calcoli delle strutture e degli impianti
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- l) computo metrico estimativo;
- m) elaborazione del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m).
- o) Il progetto definitivo dovrà basarsi sugli esiti delle prove pilota previste nel progetto preliminare. Per queste dovrà essere garantito:
 - l'elaborazione di linee guida - piano operativo di lavoro delle prove pilota ritenute necessarie per valutare correttamente efficacia, tempi e costi delle soluzioni progettuali proposte
 - il raccordo con enti di controllo (ARPAS, Provincia) per concordare modalità esecuzione e validazione dei risultati delle prove pilota
 - il coordinamento delle attività sul campo. Queste ultime saranno garantite da Igea con personale proprio o con intervento di terzi
 - redazione della relazione con i risultati delle prove.

Il progetto dovrà inoltre contenere tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

3. REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Lo studio di impatto ambientale, qualora richiesto in sede istruttoria, dovrà essere redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso, con riferimento alle tipologie di opere proposte nel progetto preliminare e con riferimento a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. N. 34/33 DEL 7.8.2012 avente per oggetto *"Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008"* e negli Allegati. Lo Studio di Impatto Ambientale dovrà avere i contenuti di cui all'Allegato A2 della su citata delibera.

4. REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 33 e succ. del Regolamento Generale (DPR n. 207/2010). Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e dovrà

comprendere gli elaborati e le prestazioni professionali descritte nel prospetto di "determinazione dei corrispettivi a base di gara", e dovrà essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

5. Del progetto redatto dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'IGEA, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, quattro copie cartacee, firmate in originale.
6. Il progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare all'IGEA una copia in formato digitale su supporto CD - ROM di tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo-esecutivo. Per quanto riguarda i files degli elaborati grafici questi dovranno essere in formato DWG (disegno in versione Autocad o programmi simili che esportino in questo formato) e in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad). Per quanto riguarda i testi, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato perfettamente e completamente leggibile con programma Microsoft Word.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il professionista nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché della deontologia professionale. E' altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari.
2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
3. Il tecnico incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
4. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del responsabile del procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a rispettare.
5. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 14 della presente convenzione.
6. Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano in contrasto con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale.
7. In particolare il tecnico incaricato deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
8. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
 - a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
 - a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
 - ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli o nulla osta e le prescritte autorizzazioni.
 - ad identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
 - ad informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione;
 - ad acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;
9. L'IGEА si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del progetto esecutivo e in generale allo svolgimento dell'incarico.
10. L'IGEА si impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile del procedimento e l'accesso all'area interessata dal progetto per tutto il corso di espletamento del presente incarico professionale.

ART. 6 - DURATA

1. L'incarico in oggetto dovrà essere espletato entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del presente contratto che da avvio al servizio, così suddivisi:
 - 60 giorni per la presentazione del progetto definitivo, decorrenti dalla data di firma del contratto;
 - 60 giorni per la predisposizione del progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento, decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo.
2. Potrà essere concessa un'eventuale proroga solo per cause non imputabili al professionista incaricato, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Professionista deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Professionista si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del tecnico incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 8 – VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Il Responsabile del Procedimento validerà, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici dell'IGEА. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 11, oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione.

2. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo, la progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà ai sensi del successivo art. 17 e al progettista non sarà dovuto alcun compenso.
3. Il progettista incaricato è tenuto a presenziare alla seduta di validazione del progetto esecutivo, ed a sottoscrivere il relativo verbale.

ART. 9 – PROPRIETA' DEL PROGETTO

1. Il progetto redatto resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la quale potrà, a proprio insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie senza che dal progettista posano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali. Resta comunque salva la proprietà intellettuale di quanto progettato.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Professionista potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Professionista medesimo a gare e appalti
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 11, il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 11 - PENALI E RILIEVI

1. In caso di inadempimenti da parte del Professionista, per cause non dipendenti da forza maggiore o di fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali, riferiti a ciascuna fase della progettazione di cui all'art. 4 del presente contratto, sarà applicata una penale pari all'un per mille dell'importo dei compensi di cui all'art. 15.
1. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione, sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
3. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; il superamento di detto importo viene ritenuto grave inadempimento e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto come previsto all'art. 17 della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.
4. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente potrà concedere proroghe su motivata richiesta presentata dal professionista prima della scadenza del termine di consegna.
5. Nessuna variazione progettuale può essere addotta dal professionista a giustificazione del ritardo ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell'Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi ritardo è a carico del tecnico incaricato.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che la Società si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, la Società si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali - ovvero l'Amministrazione.
5. Il Professionista si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

ART. 13 - SUBAPPALTO

2. Per l'attività di progettazione non è consentito il subappalto, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 105 del medesimo decreto.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, il professionista si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il professionista comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il professionista dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il professionista è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Professionista per i servizi tecnici oggetto del presente contratto, come indicati nell'Offerta economica sono pari a €. _____, di cui per lo Studio Di Impatto Ambientale €. _____
2. I predetti corrispettivi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono onnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche imprevedute, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del professionista.
3. Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, l'IGEA corrisponderà all'appaltatore il prezzo risultante dall'aggiudicazione secondo le PRESTAZIONI effettivamente svolte.

4. Il pagamento delle competenze di cui al precedente punto 1 avverrà come segue:
 - la quota parte relativa alla progettazione definitiva o esecutiva entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, che potrà essere presentata successivamente all'avvenuta verifica, con esito positivo, del progetto definitivo o esecutivo.
5. L'importo viene corrisposto dall'IGEA sul conto corrente - dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva ai pagamenti del presente contratto – indicato dal professionista. Ai fini del pagamento il professionista deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. Il professionista si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l'Ente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al professionista dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal professionista in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il professionista medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio **UFTS9R** e dovrà contenere il riferimento al contratto, al **CIG** (Codice Identificativo Gara) 67043848B1 e del **CUP** E62J12000140002 e dovrà essere intestata all'IGEA SPA Località Monte Agruxau 09016 IGLESIAS P.IVA 01660730928.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il professionista potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
13. Qualora il professionista si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione

ART. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, il progettista incaricato della progettazione ha presentato la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di importo pari a €. _____ rilasciata dalla _____

ART. 17 – FACOLTA DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'IGEA, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.
2. Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'IGEA SPA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali che comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;
 - b) Ove sul progetto non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
 - c) Violazione del divieto di subappalto o dell'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale utilizzo di ausiliari per l'espletamento dell'incarico;
 - d) Salvo quanto previsto ai punti precedenti nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o dalla presente convenzione;
 - e) Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.
4. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere d) ed e), dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte del progettista.
5. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 lett. b) al progettista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al professionista incaricato le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall'Amministrazione.
6. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. Il Professionista è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.
2. Egli si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Professionista si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del professionista stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Professionista in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

ART. 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Il Professionista prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e degli altri componenti l'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il Professionista prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'IGEA recederà dal Contratto stesso.
3. Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'IGEA l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti, provvisori o definitivi, anche successivamente alla stipula del presente contratto, nei confronti della Società stessa, ovvero dei suoi legali rappresentanti, nonché ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale, negli organi di amministrazione e nella composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. 187/1991.
4. Qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, l'IGEA, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART 20 – TRASPARENZA

1. L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente :
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - IGEA SPA, Località Campo Pisano, snc –09016 IGLESIAS PEC: appalti@pec.igeaspa.it
 - (Professionista) _____, _____, PEC: _____Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC o telefax). Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nella Lettera d'Invito, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART 22 - CLAUSOLA FINALE

1. Il contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi,

attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Contratto viene steso in due originali in carta semplice.
5. Il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico della Società, così come tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione contraente e la Società, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di CAGLIARI.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

Letto, approvato e sottoscritto